

Relazione sul governo societario - 2024

Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione S.p.a. – in breve Mefop S.p.a.

La presente relazione è stata redatta in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 co. 4 e 5 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 — Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. La prima parte della presente relazione illustra il governo societario della Società, mentre la seconda parte contiene le indicazioni richieste dall'art. 6 co. 5 del sopramenzionato decreto.

Sommario

PRIMA PARTE	2
MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO	2
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	2
COLLEGIO SINDACALE	4
ASSEMBLEA	5
SECONDA PARTE	6
CODICI DI CONDOTTA	6
A) Modello di Organizzazione e Gestione (D.lgs. 231/01)	6
B) Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (art.10, comma 8, lett.a) d.lgs n.33/2013)	7
C) Codice etico	8
ALTRI PROGRAMMI E REGOLAMENTI.....	9
A) La conformità dell'attività alle norme a tutela della concorrenza, della concorrenza leale e della proprietà industriale ed intellettuale.....	9
B) La responsabilità sociale d'impresa	9
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.....	9
Relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale al 31/12/2024.....	17
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 4 DM 166/2013)	21

PRIMA PARTE

MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO

Mefop S.p.a. (di seguito denominata anche la Società) svolge attività di formazione, studio, assistenza e promozione, in materie attinenti alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n.124 e successive modificazioni e a settori affini, incluse le altre forme di previdenza.

La Società è partecipata al 57,25% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e al 42,75% da n. 93 Fondi Pensione.

Il governo societario risulta articolato nei seguenti organi:

- i) il Consiglio di Amministrazione (di seguito denominato anche CdA), costituito da cinque componenti;
- ii) il Collegio Sindacale, composto da tre componenti effettivi e due supplenti;
- iii) l'Assemblea dei Soci.

L'attività di revisione legale dei conti è stata affidata a Ria Grant Thornton SpA per effetto della delibera assembleare del 30 giugno 2022.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Lo Statuto prevede che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 amministratori nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci per un periodo non superiore a tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato.

Il CdA è stato nominato dall'Assemblea del 9 agosto 2021 ed è composto dai seguenti cinque componenti: prof. Mauro Maré, Presidente; dott. Wladimiro Boccali, Consigliere; prof.ssa Rosa Cocozza, Consigliere; dott. Angelo Claudio Graziano, Consigliere; dott.ssa Annamaria Trovò, Consigliere.

Il CdA in carica ha un mandato triennale, con scadenza fissata alla data dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023. Il bilancio dell'esercizio 2023 è stato approvato in data 16 aprile 2025, ma il socio di maggioranza ha chiesto di rinviare il rinnovo delle cariche alla prossima assemblea. Il CdA è dunque in prorogatio. Sul sito web istituzionale della Società (sezione Trasparenza) sono pubblicati i curricula vitae dei predetti Consiglieri.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Presidente è rappresentante legale della società e ha i relativi poteri di firma e rappresentanza.

Il CdA ha attribuito le seguenti specifiche deleghe operative in materia di spese, operazioni bancarie, personale e gestione del patrimonio:

- *Spese* - è attribuita al Direttore Generale la delega per provvedere al sostenimento di spese per un importo unitario inferiore a 50mila Euro; oltre i 50mila e fino a 125mila Euro il Direttore Generale potrà provvedere esclusivamente al sostenimento delle spese di ordinaria amministrazione (a titolo di esempio: imposte, contributi previdenziali, stipendi); oltre i 125mila Euro, qualora si tratti di spese di ordinaria amministrazione, la spesa potrà essere sostenuta con firme congiunte del Direttore Generale e del Presidente; oltre i 50mila Euro, qualora si tratti di spesa di straordinaria amministrazione, il pagamento avverrà previa apposita delibera di Cda;
- *Operazioni presso banche* – è attribuita al Direttore Generale delega per effettuare, in nome e per conto della Mefop S.p.A., le seguenti operazioni presso gli Istituti Bancari:
 - Prelevamenti per mezzo di assegni, ricevute, ordini di corrispondenza sull'avere creditore;
 - Girata assegni o cambiali per lo sconto e per l'incasso;
 - Apertura di c/c di corrispondenza a firma singola.
- *Personale* – il Direttore Generale ha delega in materia di personale, comprese le assunzioni, le promozioni e le politiche retributive, purché d'intesa con il Presidente e nei limiti dei costi previsti.
- *Gestione patrimonio* – il Direttore Generale ha delega per la gestione del patrimonio della società, nel rispetto delle indicazioni del CdA (criteri prudenziali con riferimento alla delibera Cda del 23 febbraio 2000, integrata con delibere Cda del 27 febbraio 2004 e del 16 luglio 2012)

Al Presidente del CdA sono state, inoltre, attribuite deleghe in materia di progetti/attività di elevato contenuto scientifico; in particolare:

- Programmazione e supervisione scientifica delle diverse attività pubblicistiche della società (Prospettive, Osservatorio Giuridico, Working Paper, Quaderni, ENewsletter, Mid.Term Report, Bollettino Statistico).
- Responsabilità scientifica, programmazione e curatela della collana Mulino/Mefop dedicata alla previdenza complementare.

Il Direttore generale ha delega operativa per il coordinamento e la direzione delle attività societarie, in esecuzione delle decisioni di indirizzo assunte dal CdA.

Alla Direzione generale sono attribuite, in particolare, la responsabilità del Personale e la supervisione delle Aree e degli uffici; la funzione coadiuva inoltre la Presidenza per il pieno raggiungimento degli scopi sociali, delle politiche e strategie aziendali; dà esecuzione alle decisioni e deliberazioni degli Organi Direttivi; partecipa in qualità di Segretario alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; gestisce e sviluppa i rapporti con i diversi stakeholder societari; sovrintende l'intera comunicazione aziendale; è responsabile della predisposizione del Bilancio e del Budget e, data la contenuta dimensione aziendale, della funzione di controllo interno e di controllo di gestione.

In merito alla nomina degli amministratori, lo Statuto prevede all'art.14 il meccanismo del voto di lista. Ai sensi dello Statuto, la nomina e la sostituzione degli amministratori avviene garantendo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Un numero di consiglieri, individuato in base alla seguente formula: $\lceil \frac{(n-1)}{2} \rceil$ (dove n. indica il numero effettivo dei membri del consiglio di amministrazione) – arrotondata, se del caso, al numero intero inferiore – è tratto dalla lista dei soci di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

La Società si conforma altresì alle direttive del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la nomina degli amministratori.

I requisiti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, sono quelli previsti in recepimento delle direttive del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Oltre alle attribuzioni ad esso spettanti ai sensi di legge, lo Statuto conferisce all'organo amministrativo la competenza a delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali e Dirigenti, fissandone le attribuzioni ed i compensi.

Il CdA si riunisce con regolare cadenza, almeno trimestrale.

Alle riunioni del CdA e dell'organo di controllo assiste il magistrato delegato della Corte dei Conti.

Le informazioni concernenti i compensi degli amministratori sono pubblicate sul sito web istituzionale della Società (sezione Trasparenza).

Mefop ha sempre posto particolare attenzione al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di compensi per gli amministratori, compensi che comunque risultano di entità molto contenuta.

COLLEGIO SINDACALE

Secondo le previsioni di legge e dello Statuto della Società, il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato.

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 9 agosto 2021; l'organo è composto dai seguenti membri effettivi: avv. Vito Branca, Presidente; dott.ssa Alessandra Silipo, subentrata nel corso del 2022 alla Dott.ssa Silvia Barneschi; dott. Giuseppe Chianese, subentrato a marzo 2024 al dott. Maurizio Monteforte cessato per decesso. Sindaco supplente è la dott.ssa Fabiana Colopi.

Il Collegio in carica ha un mandato triennale, con scadenza fissata alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023. Il bilancio dell'esercizio 2023 è stato approvato in data 16 aprile 2025, ma il socio di maggioranza ha chiesto di rinviare il rinnovo delle cariche alla prossima assemblea. Il Collegio è dunque in prorogatio.

In merito alla nomina dei Sindaci, lo Statuto — ed in particolare l'art. 22 — prevede il meccanismo del voto di lista. Un sindaco effettivo e un sindaco supplente vengono tratti dalla lista dei soci di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Ai sensi dello Statuto, la nomina e la sostituzione dei sindaci avviene garantendo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

La Società si conforma altresì alle direttive del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la nomina dei sindaci.

Il Collegio Sindacale si riunisce con regolare cadenza, almeno trimestrale.

Ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è svolta da Ria Grant Thornton dal 2019.

ASSEMBLEA

Ad integrazione di quanto previsto dalla legge, lo Statuto — ed in particolare l'art. 8 — prevede alcune disposizioni in merito alla convocazione dell'Assemblea.

Ai sensi dello Statuto, l'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero centottanta giorni nei casi previsti dalla legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Per l'intervento in Assemblea è richiesto il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altre persone, anche esterne alla compagine sociale, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 Cod. Civ..

Ai sensi dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza, dal vice presidente, se nominato, ovvero da altra persona eletta dall'Assemblea.

SECONDA PARTE

CODICI DI CONDOTTA

La Società si è dotata dei seguenti codici di condotta, che regolano l'azione della stessa nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori e nei rapporti con gli *stakeholder*. La Società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, ha ritenuto di non procedere all'istituzione di una funzione interna di audit.

A) Modello di Organizzazione e Gestione (D.lgs. 231/01)

La Società ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione (D.lgs. 231/01) (di seguito il Modello). Il Modello attualmente vigente è stato approvato dal CdA in data 17 dicembre 2014, con effetto dal 1° gennaio 2015.

Il Modello è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- i) promozione e valorizzazione in misura ancora maggiore di una cultura etica all'interno della Società, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- ii) consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- iii) coscienza che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- iv) introduzione di un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi della attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal D.lgs. 231/01;
- v) introduzione di principi di controllo a cui il sistema organizzativo deve conformarsi, così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal d.lgs.231 nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- vi) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello è articolato in una parte generale ed in una parte speciale:

- la prima, partendo da un sommario esame del contenuto del D.lgs. 231/01, si propone di definire la struttura del Modello, disciplinandone finalità e funzioni, individuando l'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato anche OdV), istituendo un sistema di flussi informativi e un sistema disciplinare idonei a sanzionare il mancato rispetto del Modello;
- la parte speciale si propone, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società e identificate le aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati sanzionati dalla norma, di disciplinare concretamente le condotte dei soggetti aziendali, apicali e sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminose, mediante l'elaborazione di distinte regole di condotta, protocolli e procedure, operanti all'interno delle differenti aree a rischio individuate in ragione delle categorie di reato previste dal D.lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza è composto da 3 membri: un componente del Consiglio di Amministrazione eletto in rappresentanza dei fondi pensione e due componenti del Collegio Sindacale che rappresentino equilibratamente le originarie designazioni dei soci.

L'Organismo nomina inoltre al proprio interno un Presidente, scelto tra i sindaci come sopra nominati, ed un Segretario, selezionato tra i componenti dell'Organismo medesimo.

L'Organismo si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente, e comunque almeno due volte l'anno.

L'OdV è stato nominato dal CdA con delibera del 28 settembre 2021 ed è composto dai seguenti membri: Avv. Vito Branca, Presidente; Dott. Maurizio Monteforte; Dott. Claudio Graziano.

La durata del mandato dell'OdV è triennale.

In conformità alle disposizioni del Modello e dello Statuto dell'OdV, a quest'ultimo sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti: verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello; curare l'aggiornamento del Modello; assicurare l'aggiornamento periodico del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili; rilevare eventuali scostamenti comportamentali emergenti dall'analisi dei flussi informativi, dalle segnalazioni e dalla propria attività di verifica; segnalare all'organo dirigente le violazioni al Modello; promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza, la formazione del personale e la sensibilizzazione in merito al Modello.

Per lo svolgimento di detti compiti, all'Organismo sono attribuiti poteri di iniziativa e di controllo; il Modello prevede altresì regole sui flussi informativi diretti all'OdV.

Sul sito internet della Società (sezione informativa modello 231) sono disponibili la parte generale e la parte speciale del Modello. L'ultimo aggiornamento del modello è approvato dal CdA in data 27 marzo 2025.

B) Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (art.10, comma 8, lett.a) d.lgs n.33/2013)

La Società ha adottato un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito il Piano). Le misure integrative per il periodo 2025/2027 sono state approvate dal CdA il 24.2.2025.

Il Piano mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- i) ridurre le circostanze che possano favorire i casi di corruzione;
- ii) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- iii) stabilire interventi organizzativi volti a prevenire e mitigare il rischio corruzione;
- iv) creare un collegamento tra corruzione — trasparenza — *performance* nell'ottica di una più ampia gestione del rischio istituzionale.

Il Piano prevede un quadro sistematico delle azioni e misure generali finalizzati alla prevenzione della corruzione e contiene:

- i) l'individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società;

- ii) la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- iii) la previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni della Società in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- iv) l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- v) la previsione di meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali, atti a garantire una rapida ricezione nonché la riservatezza del segnalante, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023;
- vi) l'individuazione di principi per la valutazione delle aree ove può risultare possibile applicare la rotazione del personale, garantendo in ogni caso le professionalità di ciascuna risorsa;
- vii) la previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- viii) la regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- ix) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- x) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Piano intende altresì favorire la trasparenza e l'accesso civico da parte dei cittadini con riguardo alle informazioni concernenti la Società, nel rispetto del buon andamento ed imparzialità dell'attività svolta dalla Società stessa.

In data 2 luglio 2015 il CdA ha nominato l'avv. Paolo Pellegrini quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione; nella seduta del 12 ottobre 2015 lo stesso avv. Paolo Pellegrini è stato nominato Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità della società.

Il Piano è disponibile sul sito web istituzionale della Società (sezione *Trasparenza*).

C) Codice etico

In data 13.11.2023 è stato effettuato il più recente aggiornamento del Codice etico della Società.

L'OdV vigila sul funzionamento del Codice etico, che prevede altresì regole sui flussi informativi in favore dello stesso OdV in merito alle violazioni del Codice.

Il Codice etico è disponibile sul sito web istituzionale della Società (sezione *Trasparenza*).

Il Codice etico intende orientare la condotta di qualsiasi soggetto che agisce per conto della Società al pieno rispetto della normativa applicabile, nonché alla promozione dei valori di Mefop S.p.a., tanto nell'ambito dell'organizzazione interna, quanto nei rapporti con i terzi.

ALTRI PROGRAMMI E REGOLAMENTI

A) La conformità dell'attività alle norme a tutela della concorrenza, della concorrenza leale e della proprietà industriale ed intellettuale

La Società agisce nel rispetto dei principi e delle regole concorrenziali nell'ambito della propria attività, tanto nell'acquisto di beni e servizi, quanto nell'offerta delle proprie prestazioni. Quanto all'acquisto di beni e servizi, il Codice etico detta specifiche regole volte a garantire pari opportunità e la possibilità di competere agli operatori di mercato.

Secondo quanto previsto dal Codice etico, la Società impronta la propria attività al rispetto delle regole della leale concorrenza, che ritiene essere valore fondamentale e imprescindibile per lo sviluppo della compagine sociale e per le esigenze del pubblico.

Il Modello illustra gli strumenti per prevenire la commissione dei reati integranti violazione dei diritti di proprietà intellettuale e costituenti reati presupposto ai sensi del d.lgs. citato.

Più specificamente, il Modello individua le attività "sensibili" al compimento di detti reati — rappresentate ad es. dalla gestione dei sistemi informativi — nonché i principi e le regole a presidio di tali rischi reato.

B) La responsabilità sociale d'impresa

La Società, al momento, non è dotata di un programma di responsabilità sociale.

In ogni caso, oltre ad agire in conformità alla disciplina applicabile, la Società orienta la propria azione alle regole contenute nel Codice Etico, i cui principi ed obiettivi coincidono in buona parte con quelli contenuti nelle raccomandazioni delle istituzioni europee in materia di responsabilità sociale d'impresa. In tale sede si richiamano in particolare le regole ed i principi di condotta del Codice etico concernenti: il divieto di discriminazione; il rispetto dell'individuo, dei suoi valori e dei suoi diritti; il rapporto con gli *stakeholder*, la lotta e la prevenzione della corruzione; le condizioni di lavoro (ed in particolare la formazione e riqualificazione professionale, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, la tutela della privacy, la salvaguardia della personalità individuale dei collaboratori). Quanto alla lotta ed alla prevenzione della corruzione, nonché alla divulgazione delle informazioni aziendali, si richiama altresì il Piano.

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della

crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 18.3.2021 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. Emersione tempestiva dello stato di crisi

1.1 La definizione di crisi

L'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 14/2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" in attuazione della Legge n. 155/2017 (di seguito anche "C.C.I.I."), così come modificato dal D. Lgs. n. 83/2022 ("correttivo-bis") pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 01/07/2022, ha definito la crisi d'impresa come lo stato del debitore che rende probabile

l'insolvenza e che si manifesta nell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

Il D. Lgs. n. 83/2022 ha dato attuazione, a far data dal 15/07/2022, alla Direttiva UE n. 1023/2019 (c.d. "*Insolvency*"), riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, esdebitazione, interdizioni, miglioramenti nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza.

Il correttivo-bis è, quindi, intervenuto nell'attuale contesto sociale con l'obiettivo di contrastare gli effetti della crisi sulle imprese al fine di risollevare il sistema economico ed inserendo nel D.Lgs. n. 14/2019 un complesso di misure efficaci atte a risolvere situazioni negative del ciclo economico con effetti positivi in termini produttivi ed occupazionali.

I fattori determinanti lo stato di crisi sono classificabili in:

- a) *cronologici*, in quanto la crisi precede l'insolvenza;
- b) *probabilistici*, in quanto la crisi e l'insolvenza rendono necessario un approccio prospettico ("*forward looking*"), al fine di comprendere se lo squilibrio economico-finanziario possa sfociare nell'insolvenza;
- c) *economico-finanziari*, in quanto lo stato di squilibrio e le proiezioni devono essere valutate sotto il profilo economico e finanziario.

Il Legislatore ha volutamente inserito un arco temporale di 12 mesi per identificare eventuali situazioni di crisi e valutare la continuità aziendale nel bilancio.

Tra le cause della "*crisi*", in dottrina, sono state delineate le seguenti categorie:

- 1) crisi *da inefficienza* ovvero l'incapacità di determinate aree funzionali dell'azienda di raggiungere rendimenti in linea con i principali competitors sul mercato. L'origine di questo fattore è dovuta, ad esempio, all'obsolescenza dei beni strumentali utilizzati, alla scarsa preparazione del personale, al sottodimensionamento degli impianti;
- 2) crisi da rigidità ovvero da capacità dell'impresa che eccede il reale assorbimento del mercato in cui opera. Ad esempio, dovuta a contrazione della domanda o perdita di fette di mercato qualora l'impresa non riesca, nel breve, a riconvertire la struttura aziendale;
- 3) crisi *da decadimento produttivo o errori nelle strategie di marketing* ovvero la mancanza di ricambi nel ciclo produttivo dovute ad errate scelte commerciali o di target della clientela;
- 4) crisi *da incapacità nella programmazione* ovvero errori strategici o mancanze di innovazione che rendono l'azienda incapace di creare ed individuare obiettivi;
- 5) crisi *da squilibrio finanziario* ovvero il ricorso spropositato al finanziamento esterno che rende non sostenibile la gestione degli oneri finanziari, con conseguente impatto sulla solidità patrimoniale dell'impresa.

L'individuazione dei fattori che determinano il processo degenerativo è spesso complessa poiché le cause appena descritte possono operare congiuntamente rendendo, quindi, difficile stabilire quale sia stato il singolo elemento scatenante il dissesto.

In ogni caso un'impresa in crisi presenta una situazione di squilibrio economico che, alla lunga, genera squilibri patrimoniali ed infine squilibri di natura finanziaria che portano, se non risolti, a compromettere la prospettiva di continuità in quanto l'impresa si trova impossibilitata a generare flussi di cassa che sostengano il proprio debito.

1.2. Gli adeguati assetti societari

Il Legislatore, all'art. 3 del C.C.I.I. – riprendendo e sviluppando il comma 2 dell'art. 2086 Cod. civ. - ha reso obbligatori, al fine di prevenire la crisi e la perdita di continuità aziendale: la predisposizione di misure idonee (comma 1) e di adeguati assetti societari (comma 2).

Per quanto attiene al comma 2, l'obbligo non esaurisce la sua portata nella rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e nella perdita della continuità aziendale ma investe l'organo amministrativo del dovere di monitorare costantemente gli assetti, indipendentemente dai periodi di difficoltà o conclamati fattori di rischio.

Gli assetti appena menzionati, adeguati alle dimensioni e caratteristiche dell'impresa, sono di natura:

- 1) *organizzativa*, tramite un organigramma che definisca funzioni, poteri e deleghe;
- 2) *amministrativa*, tramite procedure dirette a garantire il normale svolgimento dei fatti aziendali;
- 3) *contabile*, tramite la corretta rilevazione dei fatti di gestione.

La volontà del Legislatore si traduce nel successivo comma 3 del sopracitato articolo, precisando che le misure e gli assetti debbono consentire di:

- a) *rilevare eventuali squilibri di natura patrimoniale, economica e finanziaria* rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa;
- b) *verificare la sostenibilità del debito e la continuità aziendale nei successivi 12 mesi* e rilevare i segnali di allarme interni ed esterni;
- c) *ricavare le informazioni necessarie al fine di utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento* di cui all'art. 13, comma 2.

La relazione nei capitoli successivi si concentra sull'esame di eventuali squilibri di cui al punto a), sulla sostenibilità del debito di cui al punto b) e sui segnali di allarme interni ed esterni di cui al comma 4, dell'art. 3 ed art. 25-novies, C.C.I.I.

1.3. Le tipologie di squilibrio - definizioni

Squilibri economici, finanziari, patrimoniali

La norma attuale fa riferimento genericamente ad indici da monitorare costantemente, alla luce delle caratteristiche dell'impresa. Le aziende devono, pertanto, definire una sorta di "*kit*" con i vari indicatori da presentare al proprio organo di controllo per una pronta emersione delle difficoltà; inoltre, la presenza di eventuali squilibri è propedeutica all'adesione alla composizione negoziata della crisi d'impresa, così come disciplinato dall'art. 13, C.C.I.I.

Squilibrio economico

L'impresa presenta uno squilibrio economico quando non riesce a produrre ricavi sufficienti a coprire i relativi costi. Gli indicatori proposti e che verranno esaminati consentono di intercettare sintomi di squilibrio economico sui dati dell'ultimo bilancio disponibile.

Squilibrio finanziario

L'impresa presenta uno squilibrio di tipo finanziario quando l'impresa non è in grado di generare flussi di cassa e quindi non riesce a reperire sufficienti risorse finanziarie per rimborsare il debito.

Ad esempio, in seguito a politiche di bilancio improntate su una forte capitalizzazione di costi che contraggono i flussi di cassa.

Gli indicatori proposti e che verranno esaminati consentono di intercettare sintomi di squilibrio finanziario sui dati dell'ultimo bilancio disponibile in unione con i dati della Centrale Rischi.

Squilibrio patrimoniale

L'impresa presenta uno squilibrio patrimoniale allorché accumula perdite d'esercizio che erodono il patrimonio netto e lo portano ad essere negativo. E' possibile, inoltre, rilevare squilibri parziali in presenza di uno sbilanciamento tra fonti e impieghi, capitale proprio e di terzi oppure ancora tra attivo immobilizzato e circolante. Gli indicatori proposti e che verranno esaminati consentono di intercettare sintomi di squilibrio patrimoniale sui dati dell'ultimo bilancio disponibile.

Nelle tabelle successive vengono posti in evidenza alcuni indicatori ritenuti fondamentali per intercettare i sintomi di squilibrio come sopra descritti.

1.4. La valutazione degli adeguati assetti da parte della Società.

Si evidenzia che l'adeguatezza degli assetti adottati dalla Mefop S.p.a. è stata valutata rispetto al profilo dimensionale e alla natura dell'attività effettivamente esercitata, utilizzando gli spunti operativi forniti nel documento *"Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative"*, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti in data 25 luglio 2023.

L'indagine svolta con gli strumenti proposti dalla FNC ha fatto emergere che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, così come adottati da Mefop, risultano nel complesso adeguati.

Su indicazione del Collegio Sindacale è stata implementata una procedura, relativa ai flussi informativi derivati dai messaggi pervenuti alla Società in posta ordinaria e in posta elettronica certificata, al fine di filtrare i documenti rilevanti da sottoporre all'organo amministrativo e a quello di controllo.

1.5. La continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare i correlati flussi finanziari nel tempo, e consiste nell'adeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22) - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Gli indicatori che misurano la sostenibilità dei debiti rientrano tra quelli per il monitoraggio degli squilibri di natura finanziaria nei successivi 12 mesi.

1.6. I segnali di allarme ex art.4, comma 3, C.C.I.I.

L'art. 3, comma 4, C.C.I.I. individua una serie ben definita di indicatori al fine di monitorare possibili segnali di allarme:

- a) esistenza di debiti per retribuzione scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà (50%) dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.

Questi indicatori appena menzionati costituiscono i segnali di allerta interna e di seguito vengono esposti in formato tabellare gli esiti delle verifiche.

Ritardi nei pagamenti per retribuzioni (art. 3 C.C.I.I.)

Si fa presente che non risultano esposizioni debitorie dell'azienda per retribuzioni scadute da oltre 30 giorni, per questo motivo non verranno riportati i dati e le soglie di allerta stabilite dall'art. 3, comma 4, lettera a), C.C.I.I.

Ritardi nei pagamenti verso fornitori (art. 3 C.C.I.I.)

Non si registrano esposizioni debitorie della società per debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni.

Esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari (art. 3 C.C.I.I.)

Si fa presente che non risultano esposizioni debitorie dell'azienda verso banche o altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni; per questo motivo non verranno riportati i dati e le soglie di allerta stabilite dall'art. 3, comma 4, lettera c), C.C.I.I.

1.7. I segnali di allarme ex art.25-novies C.C.I.I.

I segnali di allarme esterni, così come disciplinati dall'art. 25-novies, comma 1, C.C.I.I. ed introdotti dall'art. 30-sexies del D.L. n. 152/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 233/2021), prevedono gli obblighi di segnalazione a carico di soggetti pubblici qualificati, ovvero:

- a) Inps - se esiste un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente ed a € 15.000,00 per le imprese con lavoratori subordinati, ad € 5.000,00 per le imprese senza lavoratori subordinati;
- b) Inail - se esiste un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore ad € 5.000,00;

c) Agenzia Entrate - se esiste un debito IVA scaduto e non versato (risultante dalla liquidazione periodica di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010) superiore ad € 20.000,00 oppure superiore ad € 5.000,00 ma di entità pari ad oltre il 10% del volume d'affari del modello IVA dell'anno precedente;

d) Agenzia Entrate-Riscossione - se esistono crediti affidati per la riscossione scaduti da oltre 90 giorni superiori ad € 100.000,00 per imprese individuali, € 200.000,00 per società persone, € 500.000,00 per altre società.

Il comma 4 dell'articolo 25-novies, C.C.I.A.A. indica, inoltre, le decorrenze che fanno scattare la segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, ossia:

a) INPS - debiti accertati a far data dal 01/01/2022;

b) INAIL - debiti accertati a far data dall'entrata in vigore del D.L. n. 83/2022 e quindi dal 15/07/2022;

c) Agenzia Entrate - debiti risultanti dalla Liquidazione periodica del II trimestre 2022, così come modificato dal D.L. n. 73/2022, all'art. 37-bis (cd. "Decreto semplificazioni");

d) Agenzia Entrate-Riscossione - carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 01/07/2022.

2. Strumenti per la valutazione del rischio di crisi

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "*indicatori*" e non a "*indici*" e, dunque, a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- *solidità*: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- *liquidità*: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- *redditività*: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti) sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Nel paragrafo dedicato alla valutazione del caso in concreto saranno indicati gli indici utilizzati e i dati economici e patrimoniali a cui gli stessi sono stati applicati.

2.2. Indicatori prospettici

L'indicatore prospettico principe è rappresentato dal DSCR (Debt Service Coverage Ratio), calcolato come rapporto tra il cash flow prodotto dalla gestione operativa (numeratore) e gli

impegni finanziari assunti in termini di quota capitale ed interesse oggetto di rimborso nell'orizzonte temporale considerato (denominatore).

Lo strumento consente di valutare la sostenibilità dell'indebitamento in ottica prospettica: il periodo da considerare sono i 6 mesi successivi all'analisi. Vengono inseriti quindi sia gli interessi che la quota di debiti da rimborsare, così come previsto dai piani di ammortamento.

La modalità di calcolo del rapporto è la seguente:

* al numeratore: i flussi di cassa al servizio dei debiti, ossia:

- i flussi di cassa derivanti dalla gestione operativa più quelli del ciclo degli investimenti (come definiti nell'OIC 10);
- le liquidità iniziali;
- le linee di credito accordate e non utilizzate, ma disponibili nei 6 mesi;

* al denominatore: il debito "non operativo" da rimborsare nei 6 mesi composto da:

- pagamento di capitale e interessi su debiti finanziari;
- debiti tributari e contributivi (inclusivi di sanzioni e interessi) non correnti, ossia per i quali non sono rispettate le scadenze di legge;
- debiti commerciali e diversi scaduti oltre i limiti fisiologici.

3. Monitoraggio periodico

L'organo amministrativo ha redatto la *"Relazione sull'emersione dello stato di crisi"*, dalla quale è possibile evincere come *"L'organo amministrativo, a seguito delle analisi quantitative svolte nell'ambito dell'allerta interna anche con il supporto di informazioni di natura qualitativa, può affermare con ragionevole certezza che non sussistono fondati indizi che possano far ritenere probabile l'insorgenza di uno stato di crisi nel breve/medio periodo. La società si trova, infatti, in una situazione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, di corretta sostenibilità dei debiti anche nei prossimi 12 mesi; inoltre, non sono stati individuati segnali d'allarme interni, così come definiti dall'art. 3, comma 4, lettera a), b), c), C.C.I.A.A."*

Copia della relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, è stata trasmessa all'organo di controllo.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

Si rammenta come, in presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

Relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale al 31/12/2024

1. Organo amministrativo

L'organo amministrativo è costituito dal Consiglio di Amministrazione

2. Organo di controllo – Revisore


L'organo di controllo è costituito dal Collegio Sindacale. I componenti dell'organo di controllo sono:

- Avv. Vito Branca
- Dott.ssa Alessandra Silipo
- Dott. Giuseppe Chianese

La revisione è affidata a Ria Grant Thornton S.p.a..

3. Le risorse dipendenti.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2024 è la seguente:



4. Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2024.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

5. Analisi di bilancio

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai quattro precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

5.1. Esame degli indici e dei margini significativi

Di seguito gli indici utilizzati:

Margine di tesoreria: indica di quanto le liquidità immediate e differite sono superiori rispetto alle passività correnti e segnala la capacità dell'impresa di far fronte alle uscite future connesse con l'esigenza di estinguere le passività a breve, con i mezzi liquidi a disposizione e con il realizzo delle attività a breve. La positività indica la bontà della situazione finanziaria.

Margine di struttura: quando tale margine assume un valore positivo, esso indica che il capitale proprio copre non solo le attività immobilizzate, ma anche una parte delle attività correnti.

Margine di disponibilità: è dato dal capitale circolante netto e rappresenta la capacità dell'impresa di far fronte autonomamente alla passività di breve periodo facendo leva sulla liquidità. La positività dell'indice indica tale capacità.

Indice di disponibilità: è dato dal rapporto: Attività correnti / Passività correnti; esprime il grado di solvibilità finanziaria dell'impresa. Nel caso in cui l'indice ottiene valori maggiori di 1, l'impresa è in grado di coprire le obbligazioni di breve periodo con le attività di breve periodo, senza dover ricorrere all'attivo immobilizzato.

Indice di liquidità: L'indice di liquidità immediata (quick ratio) è dato dal rapporto tra attività disponibili e debiti a breve termine, dove il numeratore rappresenta l'ammontare del denaro in cassa e in banca, dei valori di pronto realizzo (come titoli), dei crediti a breve termine e il denominatore i debiti da pagare immediatamente a vista o a breve termine.

Indice copertura imm.ni: l'indice di autocopertura delle immobilizzazioni mette in relazione le fonti interne di finanziamento con le attività immobilizzate. Un indicatore maggiore di 0,7 mostra una situazione di buona solidità.

Indipendenza finanziaria: Rapporto PN / fonti esterne di finanziamento. Se superiore a 1 l'azienda utilizza solo mezzi propri.

Leverage: è utilizzato per verificare che ci sia un corretto rapporto nell'ambito delle fonti di finanziamento:

- se la leva finanziaria assume valore pari a 1 significa che l'azienda non ha fatto ricorso a capitale di terzi (non ha debiti);
- se la leva finanziaria assume valori compresi fra 1 e 2 significa che il capitale proprio è maggiore del capitale di terzi;
- se la leva finanziaria assume valori superiori a 2 significa che il capitale di terzi è maggiore del capitale proprio.

ROE: reddito netto / patrimonio netto; indica il rendimento del capitale proprio, vale a dire il tasso di remunerazione del capitale di rischio.

ROI: Risultato operativo / capitale investito; esprime la redditività del capitale investito in azienda e quindi la capacità della gestione caratteristica di produrre reddito.

ROS: Risultato operativo / valore della produzione; esprime la redditività delle vendite.

Vengono di seguito rappresentati la situazione patrimoniale e il conto economico riclassificati, nonché la posizione finanziaria, da cui trarre gli strumenti-indice, utili ai fini della valutazione richiesta.

Situazione patrimoniale riclassificata	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Liquidità immediate	7.259.946	8.136.352	8.255.489	8.998.469	10.712.837
Liquidità differite	527.248	604.488	776.524	1.301.967	659.678
Rimanenze finali	-	-	-	-	-
Attivo corrente	7.787.194	8.740.841	9.032.013	10.300.436	11.372.516
Immobilizzazioni materiali	59.524	54.681	44.349	32.173	39.758
Immobilizzazioni immateriali	5.148	12.325	12.352	11.370	9.460
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-
Attivo fisso	64.672	67.006	56.700	43.544	49.218
Totale attivo	7.851.866	8.807.847	9.088.713	10.343.980	11.421.734
Passività correnti	1.419.202	1.645.255	1.729.755	1.581.020	1.554.874
Passività fisse	9.640	9.988	-	200.000	200.000
Patrimonio netto	6.423.025	7.152.603	7.358.958	8.562.960	9.666.859
Totale passivo	7.851.866	8.807.847	9.088.713	10.343.980	11.421.734

Conto economico riclassificato	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Valore della produzione	3.404.479	3.799.360	3.881.417	4.018.448	4.517.326
Consumi di materie e servizi	1.185.868	1.230.650	1.257.301	1.668.440	1.838.427
Valore aggiunto	2.218.611	2.568.710	2.624.116	2.350.008	2.678.899
Costo del lavoro	1.567.841	1.605.604	1.660.104	1.648.305	1.707.046
Margine operativo lordo	650.770	963.106	964.012	701.703	971.853
Costi di struttura	21.521	25.772	25.528	222.071	22.738
Risultato operativo	629.249	937.333	938.485	479.632	949.115
Oneri finanziari	1	-	25	-	10
Gestione non caratteristica	55.277	59.282	57.103	497.909	604.789
Reddito lordo	684.524	996.616	995.563	977.542	1.553.893
Imposte e tasse	209.028	267.037	284.177	278.571	449.994
Reddito netto	475.496	729.579	711.386	698.971	1.103.899

Posizione finanziaria netta	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Depositi bancari	7.259.753	8.136.160	8.756.173	9.110.760	10.712.645
Denaro e altri valori di cassa	192	192	192	192	192
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Disponibilità liquide ed azioni proprie	7.259.946	8.136.352	8.756.365	9.110.953	10.712.837
Attività' finanz. non costit. immobilizzaz.	-	-	-	595.397	-
Crediti finanziari a breve termine	-	-	-	-	-
Totale attivo finanziario a breve	7.259.946	8.136.352	8.756.365	9.706.349	10.712.837
Crediti finanziari a lungo termine	-	-	-	-	-
Obbligazioni e obbligazioni convertibili entro 12 mesi	-	-	-	-	-
Debiti verso soci per finanziamento entro 12 mesi	-	-	-	-	-
Debiti verso banche entro 12 mesi	-	-	-	-	-
Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi	-	-	-	-	-
Debiti finanziari a breve termine	-	-	-	-	-
Posizione finanziaria netta a breve termine	7.259.946	8.136.352	8.756.365	9.706.349	10.712.837
Obbligazioni e obbligazioni convertibili oltre 12 mesi	-	-	-	-	-
Debiti verso soci per finanziamento oltre 12 mesi	-	-	-	-	-
Debiti verso banche oltre 12 mesi	-	-	-	-	-
Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi	-	-	-	-	-
Debiti finanziari a medio lungo termine	-	-	-	-	-
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	-	-	-	-	-
Posizione finanziaria netta	7.259.946	8.136.352	8.756.365	9.706.349	10.712.837

Indice	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
PFN/Mol	11,16	8,45	9,08	13,83	11,02
PFN/Ebit	11,54	8,68	9,33	20,24	11,29
Debito/Equity	0,22	0,23	0,24	0,18	0,16
Margine tesoreria	6.367.992	7.095.585	7.302.258	8.719.416	9.817.641
Margine di struttura	6.358.352	7.085.597	7.302.258	8.519.416	9.617.641
Margine di disponibilità	6.367.992	7.095.585	7.302.258	8.719.416	9.817.641
Indice di liquidità (current ratio)	5,49	5,31	5,22	6,52	7,31
Indice di disponibilità (quick ratio)	5,49	5,31	5,22	6,52	7,31
Indice copertura imm.ni	99,32	106,75	129,79	196,65	196,41
Indipendenza finanziaria	4,53	4,35	4,25	5,42	6,22
Leverage	1,22	1,23	1,24	1,21	1,18
Return on equity (indice di redditività capitale proprio)	8,03%	10,20%	9,67%	8,16%	11,42%
Return on Investment (indice redditività capitale investito)	10,55%	13,09%	12,75%	5,47%	9,62%
Return on sales	19,93%	24,67%	24,18%	11,94%	21,01%

5.2. Valutazione dei risultati

Esito delle verifiche

L'organo amministrativo, a seguito delle analisi quantitative svolte nell'ambito dell'allerta interna anche con il supporto di informazioni di natura qualitativa, può affermare con ragionevole certezza che non sussistono fondati indizi che possano far ritenere probabile l'insorgenza di uno stato di crisi nel breve/medio periodo.

La società si trova, infatti, in una situazione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, di corretta sostenibilità dei debiti anche nei prossimi 12 mesi; inoltre, non sono stati individuati segnali d'allarme interni, così come definiti dall'art. 3, comma 4, lettera a), b), c), C.C.I.A.A.

Si evidenzia che verranno costantemente monitorate le dinamiche aziendali al fine di prevenire qualsiasi sintomo di crisi.

La valutazione degli indici appare ampiamente positiva.

Per quanto concerne l'indicatore prospettico, il DSCR, la situazione di Mefop, ad oggi, non presenta indebitamento finanziario, né tributario e contributivo non corrente, né scaduto commerciale e di natura diversa oltre le scadenze fisiologiche.

Per i motivi esposti, da ritenersi indicativi di assenza di:

- i) indebitamento finanziario,
- ii) indebitamento non corrente per i profili tributari e previdenziali
- iii) indebitamento commerciale non fisiologico;

e, in ragione del positivo andamento dei flussi di cassa prodotti, la totale assenza di rischio di discontinuità aziendale.

Il DSCR non risulta calcolabile per assenza del denominatore della frazione di calcolo dell'indicatore.

6. Conclusioni

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società **sia da escludere per i prossimi 12 mesi.**

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 4 DM 166/2013)

Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione – in breve Mefop S.p.A.

All'attenzione dell'Assemblea dei Soci

All'attenzione del Ministro dell'Economia e delle Finanze

Approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nell'adunanza del 30.5.2025.

Agli attuali amministratori, nominati dall'Assemblea del 9 agosto 2021, è stata riconosciuta una indennità in linea con la decurtazione del 25 per cento disposta dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Oltre alle attribuzioni ad esso spettanti ai sensi di legge, lo Statuto conferisce all'organo amministrativo la competenza a delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione ha riconosciuto al Presidente della società un compenso fisso annuo di importo significativamente inferiore alla soglia massima di legge (art. 3 DM 166/2013), in relazione all'attribuzione di specifiche deleghe.

In particolare, sono attribuite le seguenti specifiche deleghe operative in materia di spese, operazioni bancarie, personale e gestione del patrimonio:

- *Spese* - è attribuita al Direttore Generale la delega per provvedere al sostenimento di spese per un importo unitario inferiore a 50mila Euro; oltre i 50mila e fino a 125mila Euro il Direttore Generale potrà provvedere esclusivamente al sostenimento delle spese di ordinaria amministrazione (a titolo di esempio: imposte, contributi previdenziali, stipendi); oltre i 125mila Euro, qualora si tratti di spese di ordinaria amministrazione, la spesa potrà essere sostenuta con firme congiunte del Direttore Generale e del Presidente; oltre i 50mila Euro, qualora si tratti di spesa di straordinaria amministrazione, il pagamento avverrà previa apposita delibera di Cda;
- *Operazioni presso banche* - è attribuita al Direttore Generale delega per effettuare, in nome e per conto della Mefop S.p.A., le seguenti operazioni presso gli Istituti Bancari:
 1. Prelevamenti per mezzo di assegni, ricevute, ordini di corrispondenza sull'avere creditore;
 2. Girata assegni o cambiali per lo sconto e per l'incasso;
 3. Apertura di c/c di corrispondenza a firma singola.

Al Presidente del CdA sono state, inoltre, attribuite deleghe in materia di progetti/attività di elevato contenuto scientifico; in particolare:

- Programmazione e supervisione scientifica delle diverse attività pubblicistiche della società (Prospettive, Osservatorio Giuridico, Working Paper, Quaderni, ENewsletter, Mid Term Report, Bollettino Statistico);
- Responsabilità scientifica, programmazione e curatela della collana Mulino/Mefop dedicata alla previdenza complementare.

Non sono previste remunerazioni variabili, né trattamenti in caso di cessazione dalla carica.

Mefop ha sempre posto particolare attenzione al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di compensi per gli amministratori, compensi che comunque risultano di entità molto contenuta se confrontati con quelli percepiti nell'ambito delle altre società partecipate dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Le informazioni concernenti i compensi degli amministratori sono pubblicate sul sito web istituzionale della Società (sezione Trasparenza).